



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
*Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova*

Ai Signori direttori  
degli Uffici di esecuzione penale esterna

LORO SEDI

**Oggetto:** legge 24 novembre 2023, n. 168, recante “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*”. Specifiche comunicazioni e compiti di accertamento affidati agli uffici di esecuzione penale esterna: prime indicazioni.

## §1. Premessa

La recente approvazione della legge in oggetto citata, nel prevedere una forte intensificazione delle iniziative e degli strumenti di contrasto della violenza domestica e di genere, ha affidato al sistema dell'esecuzione penale esterna rilevanti compiti in materia di valutazione dell'andamento dei percorsi trattamentali, nonché di immediata comunicazione di ingiustificate violazioni degli obblighi ad essi collegati. Il coinvolgimento degli uffici territoriali EPE è previsto, in particolare, dal secondo comma dell'art. 15 della legge, che testualmente recita:

*2. All'articolo 18 -bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
*Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova*

## §2. I compiti degli uffici di esecuzione penale esterna.

Le attività che la norma pone a carico degli uffici sono dunque riconducibili a due fattispecie:

- A. In primo luogo, spetta agli uffici *l'accertamento dell'effettiva partecipazione del condannato ai percorsi di recupero e la comunicazione dell'esito di tale partecipazione al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza*. E' di palmare evidenza come l'accertamento della partecipazione, al pari della comunicazione dell'esito non possano in alcun modo essere ricondotte ad attività meramente ricognitive, ma richiedano, viceversa, una accurata attività di valutazione; depone in tal senso il requisito dell'*effettività* della partecipazione, che include non solo l'attestazione della presenza dell'interessato agli incontri, con cadenza almeno bisettimanale, ma una valutazione della qualità di tale presenza, che l'ente o associazione presso cui si svolge il percorso deve necessariamente effettuare e solo a partire dalla quale è possibile immaginare il passo successivo, relativo alla *comunicazione dell'esito*. A meno di non voler considerare quest'ultimo quale equivalente della partecipazione effettiva (interpretazione avverso la quale depone, oltre che un dato specificamente letterale, la stessa formulazione della norma, che distingue nettamente le due attività, invece di prescrivere la mera comunicazione dell'accertamento), ciò che qui viene richiesta è una valutazione complessiva, che dia conto del risultato del percorso compiuto, oltre e più che del suo andamento. Tale tipo di valutazione deve essere compiuta da un gruppo di lavoro interprofessionale, di cui deve far necessariamente parte la figura dello psicologo e/o del criminologo, al pari del funzionario di servizio sociale e dell'operatore di Polizia Penitenziaria, condotto dal direttore dell'ufficio. È evidente che l'*esito* è una valutazione rivolta al passato e non può essere assunta quale previsione automatica di comportamenti futuri; e, tuttavia, la comunicazione di un esito sfavorevole può contribuire efficacemente ad interrompere possibili *escalation* di violenza nei casi in cui si abbia fondato motivo di ritenere che l'iniziativa trattamentale non abbia condotto ai risultati attesi, in termini di consapevolezza e di volontà di cambiamento della propria condotta.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
*Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova*

B. La seconda parte della disposizione in esame istituisce, inoltre, un canale di comunicazioni *immediate* che permette, in caso di “violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero” del condannato, al pubblico ministero di procedere alla revoca della sospensione condizionale. Qui l’accento è posto, con tutta evidenza, sul tema dell’*immediatezza* delle comunicazioni, piuttosto che in attività di valutazione delle quali gli uffici non sono investiti. Ed infatti, l’unica valutazione richiesta concerne l’*ingiustificatezza* della violazione degli obblighi connessi al percorso trattamentale in atto; si tratta di una valutazione che è di piena competenza dell’ente o associazione presso cui detto percorso si svolge. Nei casi in cui la valutazione compiuta attivi la comunicazione, il ruolo affidato all’esecuzione penale esterna è quello di immediata trasmissione di tale informazione al pubblico ministero. Il requisito dell’immediatezza implica la necessità di un presidio costante dei canali di comunicazione, al fine di adempiere al requisito normativo anche in circostanze di tempo e di luogo non ottimali; non è, infatti, ipotesi improbabile quella per cui tali comunicazioni possano giungere dagli enti e associazioni interessate anche in fasce orarie non sempre presidiate (ad esempio nel tardo pomeriggio o in orari serali). Ferma restando la prossima predisposizione di specifici strumenti digitali, si informano le SS.LL della avvenuta attivazione, con le specifiche di cui *infra*, della avvenuta attivazione di caselle di posta elettronica specificamente dedicate alle comunicazioni normativamente prescritte.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
*Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova*

## §3. Disposizioni operative.

### 1. Apertura incarichi sul Sistema Informativo dell'Esecuzione Penale Esterna (SIEPE).

Per gli adempimenti di cui al precedente paragrafo, si dovrà procedere alla apertura ed assegnazione dell'incarico con il codice **165E** (sospensione condizionale della pena); l'incarico dovrà essere aperto al pervenire della sentenza trasmessa dalla cancelleria, a norma del primo periodo dell'art. 15 citato; lo stesso potrà ritenersi espletato con la comunicazione dell'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Per quanto riguarda il regime transitorio – e, in particolare, relativamente a percorsi in essere, già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge – si procederà all'apertura dell'incarico, comunque, al pervenire dei relativi provvedimenti giudiziari, ancorché pregressi; ad analoga incombenza si procederà, al pervenire da parte degli enti ed associazioni interessate, delle comunicazioni di cui alla lettera B del §2., **solo dopo avere adempiuto all'obbligo di trasmissione al pubblico ministero.**

### 2. Istituzione di gruppo di gruppo di lavoro interprofessionale dedicato.

Le SS.LL. procederanno, con formale Ordine di Servizio, ad istituire uno o più specifici gruppi di lavoro dedicati alle attività di cui alla lettera A) del precedente paragrafo: di tali *équipe* dovranno, necessariamente, far parte le figure dello psicologo e/o del criminologo, dell'assistente sociale, dell'operatore di Polizia Penitenziaria, coordinati dal direttore dell'ufficio o da un suo delegato; sarà possibile includere altre figure professionali, secondo il prudente apprezzamento delle SS.LL., tenendo comunque presente che **l'obiettivo del lavoro del gruppo consiste in una valutazione** ponderata ed accurata rispetto all'esito del percorso trattamentale compiuto e non nella attivazione di ulteriori e specifiche iniziative trattamentali, che potrebbero interferire e sovrapporsi a quelle in atto. Appare decisivo, rispetto all'obiettivo fissato, che l'*équipe* abbia un rapporto diretto e contatti frequenti con l'ente o associazione incaricati di realizzare il percorso di recupero, al fine di disporre tempestivamente di tutte le informazioni quanti-qualitative necessarie per la valutazione. Naturalmente, ove dovesse essere ritenuto necessario sarà possibile – in coordinamento con l'ente interessato – procedere ad approfondimenti ulteriori, tenendo nel debito conto i limiti imposti dalla necessaria tempestività. Gli operatori del gruppo dovranno essere inseriti quali gestori e/o collaboratori nel relativo incarico SIEPE.

### 3. Flussi comunicativi relativi alle violazioni ingiustificate degli obblighi connessi allo svolgimento del corso di recupero.

Come *supra* anticipato, il tema dell'immediatezza dei flussi in questione appare particolarmente delicato, sia per l'importanza che la norma gli riconnette, sia per l'oggettiva inadeguatezza del sistema degli attuali sistemi e misure organizzative di gestione documentale di molti uffici. Al fine di adottare



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
*Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova*

soluzioni strutturali pienamente efficaci e funzionali, sarà cura di questo dipartimento sollecitare la progettazione di applicativi dedicati, che facciano leva sulla dimensione dell'interoperabilità per assicurare flussi informativi efficaci, in tempo reale e tali da non gravare enti, uffici giudiziari e dell'esecuzione penale esterna di processi di lavoro ridondanti, inutilmente faticosi e soggetti ad errori.

Nelle more di tale progettazione, si è provveduto a dotare tutti i 74 uffici EPE<sup>1</sup> di casella di posta elettronica ordinaria dedicata, con il formato [codicerosso.uepe.città@giustizia.it](mailto:codicerosso.uepe.città@giustizia.it), nonché a richiedere alla Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati l'emissione delle corrispondenti caselle di posta elettronica certificata. A ciascuna casella di posta elettronica sono collegate, sin d'ora, le seguenti figure:

- direttore dell'ufficio;
- direttore aggiunto (negli uffici interdistrettuali, ove presente);
- comandante del nucleo di Polizia Penitenziaria competente per territorio;
- responsabile dell'area misure e sanzioni di comunità;
- responsabile dell'area segreteria ed affari generali;
- responsabile di sede distaccata.

È possibile, ove le SS.LL. lo ritengano opportuno, collegare ulteriori figure alle caselle di posta elettronica specificate e, non appena disponibili, alle caselle di posta certificata di cui è stato richiesto il rilascio alla DGSIA.

In ogni caso, le SS.LL. dovranno:

- prendere contatto con i referenti degli enti ed associazioni operanti sui territori di rispettiva competenza, indicando quale canale dedicato di comunicazione delle violazioni in questione, oltre a quelli ordinari (posta elettronica certificata e ordinaria dell'ufficio; centralino telefonico; cellulare di servizio del direttore e del comandante del Nucleo) la casella di posta elettronica (e, non appena disponibile, quella di posta elettronica certificata) di cui sopra per le comunicazioni immediate in questione<sup>2</sup>. Al di là dei contatti informali, le modalità di comunicazione dovranno essere specificate in nota formale, indirizzata al legale rappresentante dell'ente.
- disciplinare, con formale ordine di servizio, i flussi di comunicazione in questione, avendo cura di assicurare, nelle fasce temporali necessarie, la certezza della ricezione e contestuale trasmissione delle comunicazioni al pubblico ministero. A tal fine occorrerà individuare le figure preposte a tale incombenza e accertarsi della avvenuta positiva conclusione del flusso di comunicazioni; in ogni caso, è necessario che le figure collegate

<sup>1</sup> Le sedi distaccate faranno riferimento agli uffici da cui dipendono.

<sup>2</sup> Nell'occasione, sarà utile conoscere gli orari degli incontri relativi ai percorsi trattamentali, per meglio organizzare la funzione di ricezione e trasmissione delle comunicazioni.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ  
*Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova*

alla casella di posta elettronica operino in strettissima collaborazione, in modo da evitare qualsiasi errore o ritardo nelle fasi ricezione e/o trasmissione delle comunicazioni.

- Prendere contatto con gli uffici giudiziari competenti, al fine di verificare le modalità di trasmissione maggiormente idonee e funzionali ed evitare possibili errori nelle comunicazioni. L'interlocuzione con i pubblici ministeri si rivelerà, altresì, particolarmente utile anche rispetto ai compiti di cui alla lettera A) del precedente §2.

*Le presenti indicazioni operative hanno l'ambizione di sostenere gli uffici nella direzione di un efficace adempimento delle responsabilità che l'approvazione della legge 168 ha posto sulle spalle del sistema dell'esecuzione penale esterna, rispetto a un tema di assoluta rilevanza quale quello del contrasto alla violenza sulle donne e domestica. Chi scrive è pienamente consapevole, come tutti noi, dell'importanza e della gravosità di tale responsabilità, come della assoluta convinzione, da parte di tutte le operatrici e gli operatori del nostro sistema, nell'adempire a tali responsabilità, che dimostrano – ancora una volta, ove fosse necessario – quanto la giustizia di comunità sia divenuta una componente imprescindibile nelle risposte a fenomeni di allarmante emergenza, in necessaria sinergia e complementarità con forme più tradizionali di penalità.*

*Questo dipartimento assicurerà un costante supporto ai processi di sviluppo delle dimensioni della valutazione e dell'introduzione di soluzioni organizzative e tecnologiche atte a massimizzare l'efficienza del sistema, sapendo di poter contare sullo straordinario impegno delle donne e degli uomini di questa organizzazione, in particolare su una questione di tale portata.*

Roma, 6 dicembre 2023

Il Direttore Generale  
Domenico Arena

Visto:

Il Capo del Dipartimento  
Antonio Sangermano